

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Trasformazione della libera Università dell'Aquila in Università statale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato all'esame del Parlamento trova la sua prima legittimazione, oltre che in una ragione astratta di giustizia sociale, implicante il diritto di tutti i cittadini a godere dei più alti gradi dell'istruzione attraverso la scuola universitaria, in una esigenza specifica di giustizia riparatrice che lo Stato ha il dovere di rendere ad una città e ad una regione, le quali in passato per quattro secoli usufruirono di quel bene e solo in epoca relativamente recente ne sono state spogliate, con un decreto autoritativo ed ingiusto di governo centrale.

La statizzazione delle Facoltà funzionanti e riconosciute, e di quelle di medicina ed architettura, dell'Università libera dell'Aquila, è richiesta che si avanzi in questo duplice contesto ed ordine di ragioni, come affermazione di un principio istituzionale e come rivendicazione consapevole di diritti soppressi.

La prima istituzione di uno *studium* aquilano risale al 1400, anno in cui, con un suo *rescriptum*, re Ferdinando I d'Aragona concedeva all'Aquila l'apertura di una scuola superiore, del tipo di quelle che oggi si chiamano Università. La concessione venne successivamente confermata con altro de-

creto dello stesso re, mentre, nel 1767, dopo che ad esso si erano aggiunti analoghi corsi sulle Pandette e sulle Decretali per parte dei padri Gesuiti, lo Studio divenne regio, sotto la direzione dell'aquilano Venanzio Lupacchini, che lo arricchì delle cattedre di letteratura greca e di diritto naturale.

Sulla fine del '700, l'Aquila ha di fatto la sua Università completa, comprendente anche le cattedre di medicina e medicina legale, di storia naturale e di farmacia, di diritto comune, diritto naturale e notariato.

Studenti provenienti d'ogni parte d'Abruzzo e Molise, dal Lazio e finanche dall'Umbria e dalle Marche frequentano i corsi universitari della nostra città, mentre, se dalla fine del '400 non pochi erano stati i docenti e i lettori dell'aquilano presso lo Studio di Bologna, questi vengono ora proprio dalla « lucerna iuris » all'Università dell'Aquila, alcune propaggini della quale si estendono alla vicina Sulmona, anch'essa fiorente centro di cultura e di arte, ed in altre città della regione.

La sua decadenza, che comincia nella prima metà dell'800, fu l'effetto della reazione politica borbonica, che guardò sempre con diffidenza alla formazione ed

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allo sviluppo della cultura, ai centri universitari diventati cenacoli di libertà e di idee democratiche. Nel 1844, dunque, con un decreto reale si impose agli studenti l'iscrizione presso l'Università statale di Napoli, pur rimanendo all'Aquila le cattedre e gli insegnamenti.

Nel 1888, dopo la costituzione del Regno, il Consiglio comunale fa voti per il ripristino delle norme antiche dello Studio aquilano, e nel 1920, quando erano ancora efficienti ed attive le Facoltà di notariato, medicina, ostetricia e farmacia, la richiesta viene inutilmente rinnovata. L'atto di soppressione violenta, al quale il popolo aquilano non si è mai rassegnato, avviene ad opera del fascismo nel 1923.

Libero centro di studi in libero comune, questa Università era sorta, sostenuta e difesa come un suo palladio da tutto il popolo abruzzese, che vi attingeva energie per la propria elevazione spirituale, per la propria partecipazione civile al moto patriottico di indipendenza e di unità nazionale. Per essa, in Abruzzo, pensiero antico e moderno rifulsero in uguale grandezza e culto; modi di severa disciplina e di libertà vi suscitavano comune omaggio; scienze del mondo interiore e del mondo fisico, materia e spirito, critica e poesia, fede e religione vi ebbero i loro maestri, i loro santi e cultori. Questo fervore di studi e di ricerche fu il primo gran passo dell'esodo morale che condusse l'Abruzzo fuori del suo medioevo; ed i maestri che si avvicendarono per circa quattro secoli nelle varie cattedre furono anche i pionieri, modesti e inconsapevoli, di tutto il nuovo ordine di idee e di fatti dai quali uscirà la regione moderna, con le sue cospirazioni patriottiche dell'800, con il suo anelito verso un completo inserimento civile e politico nello Stato unitario. All'indomani della seconda guerra mondiale e della caduta del fascismo, è nella continuità e nell'alveo di questa tradizione di studio e di cultura che l'Università riprende ad esistere. L'Aquila avrebbe potuto richiedere la restituzione ed il ripristino del suo antico Studio (ed a quell'epoca non ci sarebbero state, certo, le odierne reazioni di altre città consorelle,

affacciate solo in questi ultimi anni a contenderle il suo onesto diritto), ma, in un momento in cui la nazione era tutta protesa a risanare le ferite inferte sul suo corpo dalla dittatura e dalla guerra, l'Aquila preferì ricostruire in silenzio, con le sole proprie forze, attraverso la creazione dell'Istituto universitario di magistero e via via con i corsi, successivamente riconosciuti, di ingegneria, fisica e scienze biologiche, senza, allora, nulla rivendicare.

Tutto ciò non dovranno disattendere gli onorevoli colleghi, nell'esame del presente disegno di legge con cui implicitamente si chiede che l'Aquila — e con essa le popolazioni abruzzesi — venga reintegrata nei suoi diritti. Ma a parte queste ragioni, che qui si possono assumere come ragioni di giustizia amministrativa, oltre a quelle legate alla tradizione universitaria della città, alla sua storia, alla sua cultura e arte, altri elementi chiamano oggi il capoluogo d'Abruzzo al suo destino di centro universitario. Sono le sue caratteristiche di città tranquilla e raccolta, l'ambiente cittadino confacente alla psicologia ed alle esigenze di chi si dedica allo studio ed alla ricerca, è ancora il continuo fiorire di iniziative e di opere nel campo della scienza, dell'arte musicale e drammatica, per cui l'Aquila è oggi presente come poche altre città del Mezzogiorno alla cultura europea, e vi riscuote successi. A questo suo destino l'Aquila risponde ancora con la serietà e la vocazione naturale del suo popolo, per i cui sacrifici ha quindi realizzato un osservatorio astronomico, un centro di ricerca e di studi di geofisica e di geomagnetismo, che si avvia a divenire uno dei più importanti d'Europa. Giova infine ricordare che da tre anni funziona nella città un istituto superiore di educazione fisica, recentemente riconosciuto, il quale accoglie allievi ed allieve di ogni parte d'Italia.

Se dunque a sostegno e legittimazione della nostra presente richiesta si invoca anche la storia, la memoria del passato e la tradizione cittadina, gli è che all'Aquila queste hanno dimostrato coi fatti di non essere qualcosa di vacuo che non regge di fronte ai progressi economici di altre città,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valori che si affievoliscono e si disperdono, tesori sepolti in una tomba, ma potenza viva ed insostituibile dalla quale un popolo attinge tutta la sua forza morale e la fede animatrice, per costruire anche nel presente.

È, però, evidente, a questo punto, che, se il Comune, l'Amministrazione provinciale e gli altri enti locali sostengono uno sforzo notevole per affrontare un problema che non è soltanto cittadino e neppure soltanto regionale, questo sforzo, dopo venti anni, ha raggiunto il punto di rottura. Sappiamo tutti quale oggi è il bilancio finanziario dei nostri enti locali, e oltretutto dico che non è concepibile, non è onesto che, in un regime democratico il quale pone la politica della scuola e della educazione alla base di tutta la sua politica sociale, il peso dell'istruzione universitaria gravi ancora sulle spalle di una popolazione fra le più depresse d'Italia.

L'Ateneo dell'Aquila risorse all'indomani della guerra per affrontare un problema regionale ed è riuscito degnamente a sopprimere alla carenza dello Stato anche per altre zone del Mezzogiorno prive di scuole universitarie. L'Università aquilana è decisamente inserita nella vita della società nazionale italiana, ed al suo sviluppo, alla statizzazione dei corsi che si chiede, deve ora guardarsi nel quadro della politica di sviluppo del Sud ed in relazione alla politica delle città medie, dove la mancanza di istituti universitari costituisce una delle cause della loro depressione e depauperamento continui. La diffusione della scuola, la possibilità che tutti partecipino al bene dell'istruzione superiore, è — dicevo — una questione di giustizia, cioè un diritto per gli esclusi, un dovere dello Stato che a ciò non ha ancora provveduto con i suoi mezzi.

Data l'attuale non equa distribuzione geografica delle nostre Università e la stridente ed ingiusta disparità tra regione e regione, suonerebbe come offesa alla morale democratica impedire l'affermarsi vitalmente, con la loro statizzazione, di Università come quella dell'Aquila, soltanto perchè in Italia gli istituti universitari sarebbero troppi. Io non so se sono troppi, so però di certo

che essi sono mal distribuiti, e che occorre anche liberarci dal preconconcetto che lo Stato non ha fondi sufficienti da dedicare a questo capitolo di bilancio. L'Università dell'Aquila, di cui si chiede la statizzazione, ha tutta una cospicua attrezzatura, tutto un patrimonio calcolato in miliardi e lo offre ora allo Stato perchè lo gestisca come cosa sua, perchè lo salvi in una con la luminosa tradizione dell'Ateneo. Le sole risorse degli enti locali, abbiamo visto, più non soccorrono a questa bisogna. Non vogliamo più cadere nell'errore di considerare improduttive le spese fatte per la scuola, la quale, così come oggi è distribuita, costituisce una delle remore maggiori al progresso anche economico del Meridione. Avendo riguardo all'importanza del lavoro specializzato e della produzione nella società contemporanea, e quindi al posto essenziale che l'istruzione e la scienza assumono oggi nella vita economica dei popoli, dobbiamo riconoscere che il giudizio sulla scuola si profila innegabilmente anche sotto il segno dell'utile; dobbiamo riconoscere che all'aspetto squisitamente umanistico e culturale dei rapporti educativi si aggrega un aspetto pratico ed economico che attiene alla elevazione sociale ed al benessere della società. La scuola semina perchè poi raccolga la intera comunità nazionale.

È nostro dovere incoraggiare e promuovere, attraverso la creazione di centri universitari, la preparazione dei giovani, dei figli dei lavoratori animati di passione per lo studio e di intelligenza, i cui talenti rimarranno sterili se non avremo loro offerto il mezzo adeguato per metterli a frutto. È nostro dovere di rappresentanti del popolo comprendere che i giovani studiosi appartengono alla nazione ed al suo avvenire e che, perciò, debbono essere assistiti, protetti ed aiutati, a qualsiasi prezzo. È interesse nazionale che nell'Ateneo dell'Aquila, come in ogni altro di analoghe condizioni e censo, non si spenga, per abulia, per piccole gelosie e mancanza di coraggio, il fuoco sacro della cultura e della scienza, acceso e riacceso dalla volontà, dal sacrificio, dalla vocazione di tutto un popolo. Guai a portare sul terreno sacro della scuola e del diritto

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le nostre piccole contingenze politiche, certi nostri vani risentimenti e velleitarismi sterili, che devono essere invece bruciati sull'altare di quello che è un bene comune, trascendente le nostre passioni di parte e di campanile!

Onorevoli colleghi, non c'è altro da aggiungere.

Il disegno di legge per la statizzazione dell'Università dell'Aquila sintetizza e riassume tutto questo. Esso, come detto all'inizio, vuole essere uno strumento di giustizia e di riparazione sociale; vuole essere un appello alla solidarietà civile e democratica, nell'interesse collettivo di tutta la nazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1968-69 l'Università libera dell'Aquila è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi dell'Aquila è costituita dalle Facoltà di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di ingegneria, di architettura e medicina e chirurgia.

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente alla Università dell'Aquila per il suo mantenimento un contributo da fissarsi con decreto del Ministero della pubblica istruzione a norma dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La concessione dell'uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti locali all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

Art. 5.

All'Università dell'Aquila è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella annessa alla presente legge.

I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

Art. 6.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i 59 posti di professori di ruolo per le Facoltà di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di ingegneria, di architettura e di medicina e chirurgia di cui alla tabella, saranno prelevati dal contingente di posti di professori di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, di segreteria, di biblioteca, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto dell'Università libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della predetta Università libera è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria, d'ordine e della biblioteca dell'Università libera è collocato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle se-

greterie universitarie, secondo la sua anzianità di servizio di ruolo.

Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni, modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, con il riconoscimento a tutti gli effetti della anzianità di servizio maturata nel ruolo stesso.

Art. 8.

Il personale non di ruolo non insegnante, in servizio nell'Università libera dell'Aquila alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato dal 1° novembre 1968 nella categoria statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Università libera dell'Aquila, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università anteriormente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* inseriti nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, con la legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria; quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* inseriti nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con l'articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Università è affidata, per un periodo non superiore ad un anno, ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Lo statuto della Università statale dell'Aquila sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1969-70.

Art. 12.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziamenti degli articoli 26, ultimo comma, 27, ultimo comma, e 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

RUOLO ORGANICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

	Numero dei posti
Facoltà di Magistero	6
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	10
Facoltà di Ingegneria	12
Facoltà di Architettura	15
Facoltà di Medicina e Chirurgia	16
<i>Totale</i>	<u>59</u>

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ASSISTENTE

	Numero dei posti
Facoltà di Magistero	10
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	22
Facoltà di Ingegneria	30
Facoltà di Architettura	35
Facoltà di Medicina e Chirurgia	40
<i>Totale</i>	<u>137</u>

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO,
DI BIBLIOTECA, TECNICO ED AUSILIARIO*Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo*

Posti	Qualifica	Coefficiente
1	Direttore amministrativo	500
5	Direttore di sezione	402
	Consigliere di 1 ^a classe	325
	Consigliere di 2 ^a classe	271
	Consigliere di 3 ^a classe	229

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo

Posti	Qualifica	Coefficiente
8	Primo segretario	325
	Segretario	271
	Segretario aggiunto	229
	Vice segretario	202

Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria

Posti	Qualifica	Coefficiente
15	Archivista capo	271
	Primo archivista	229
	Archivista	202
	Applicato	180
	Applicato aggiunto	157

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ruolo organico della carriera di ragioneria

<u>Posti</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Coefficiente</u>
6	Primo ragioniere	325
	Ragioniere	271
	Ragioniere aggiunto	229
	Vice ragioniere	202

Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche

<u>Posti</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Coefficiente</u>
4	Bibliotecario di 2 ^a classe	402
	Bibliotecario di 3 ^a classe	325
	Bibliotecario aggiunto	271
	Vice bibliotecario	229

Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche

<u>Posti</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Coefficiente</u>
5	Aiuto bibliotecario principale	325
	Aiuto bibliotecario	271
	Aiuto bibliotecario aggiunto	229
	Aiuto vice bibliotecario	202

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori

<u>Posti</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Coefficiente</u>
12	Tecnico coadiutore di 1 ^a classe	325
	Tecnico coadiutore di 2 ^a classe	271
	Tecnico coadiutore di 3 ^a classe	229
	Tecnico coadiutore aggiunto	202

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico

<u>Posti</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Coefficiente</u>
20	Tecnico di 1 ^a classe	229
	Tecnico di 2 ^a classe	202
	Tecnico di 3 ^a classe	180
	Tecnico in prova	157

Ruolo organico del personale ausiliario

<u>Posti</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Coefficiente</u>
20	Usciere di 1 ^a classe	173
	Usciere di 2 ^a classe	159
	Usciere di 3 ^a classe	151